

Circ. n. 160/22 8272/Sn AI/sb

Milano, 18 novembre 2022

- ✓ A tutte le Strutture SNAG
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
- ✓ Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE SNAG
- ✓ Agli Associati SNAG

Oggetto: Lavoro autonomo occasionale - nuove indicazioni

Facendo seguito alla ns. circolare n. 140 del 19/01/22 (pubblicata anche in Area Riservata SNAG), vi informiamo che a fronte delle nuove disposizioni sulle comunicazioni preventive per i committenti che intendono impiegare **lavoratori autonomi occasionali** è necessario utilizzare **la modalità telematica** di invio delle suddette **comunicazioni** ormai obbligatoria dal 1° maggio 2022.

Il servizio dovrà essere utilizzato per effettuare la comunicazione preventiva obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.

Possono accedere i datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE attraverso il **sito web ministeriale Clic Lavoro**: <https://servizi.lavoro.gov.it>.

La comunicazione deve contenere **i seguenti dati**:

- i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
- i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF);
- la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente);
- una sintetica descrizione dell'attività;
- l'ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell'incarico);
- la data di avvio delle prestazioni occasionali;
- l'arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).

Con comunicazione del 22 aprile 2022, l'Ispettorato del Lavoro ha chiarito che, al fine di salvaguardare la possibilità di adempiere all'obbligo di Legge anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente (ad esempio quando il committente che abitualmente si rivolge al professionista per l'adempimento è invece costretto ad operare in proprio), sono state mantenute attive le caselle di posta elettronica dell'Ispettorato, utilizzate in precedenza per assolvere l'obbligo.

L'Ispettorato evidenzia che la modalità di comunicazione principale resta quella telematica, con la quale mantiene un monitoraggio più efficace. Pertanto, chi dovesse decidere di continuare ad utilizzare la comunicazione via mail, è avvisato che eventuali verifiche, anche a campione, che l'Ente decidesse di fare saranno prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché dell'applicazione online.

⇒ SOGGETTI ESCLUSI DALL'OBBLIGO

I chiarimenti dell'Ispettorato hanno previsto **che sono esclusi dall'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva**, con qualsivoglia modalità:

- **gli Enti del Terzo settore** che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono esclusi dall'ambito di applicazione soggettiva dell'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori;
- **le aziende di vendita diretta a domicilio** per la figura dell'incaricato alla vendita occasionale;
- i soggetti che intrattengono rapporti con il **procacciatore d'affari occasionale** così come le **prestazioni di natura prettamente intellettuale**, tra cui ad esempio: correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi;
- i committenti dei **lavoratori dello spettacolo** o svolte in favore delle **ASD e SSD**;
- gli **studi professionali, non organizzati in forma di impresa**, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione che si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori;
- le **pubbliche amministrazioni** (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001);
- i **datori di lavoro domestico** (art. 2240 e ss. c.c.);
- le **organizzazioni sindacali** e associazioni datoriali;
- le **organizzazioni culturali**, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo "politico", ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi;
- le **ONLUS**.

⇒ SANZIONI

Si ricorda che il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione preventiva viene sanzionato in maniera rilevante con **sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro** in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Inoltre, qualora un'eventuale ispezione accerti che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, può essere adottato un provvedimento di **sospensione dell'attività lavorativa**.

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consegnare o far visionare copia della presente comunicazione al vostro Commercialista e, a chi usufruisce dei servizi di contabilità della Confcommercio locale, di rivolgersi a quest'ultima.

Copie: Saluti

Il Presidente
(Andrea Innocenti)

